Pubblicato il 07/02/2024

N. 00031/2024 REG.PROV.CAU. N. 00011/2024 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 11 del 2024, proposto da

Andrea Sorrentino, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Fabbiano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Università degli Studi Ferrara, Ministero dell'università e della ricerca, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria *ex lege* in Bologna, via A. Testoni, 6;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del "BANDO DI SELEZIONE PER L'ISCRIZIONE AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO PER IL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN MEDICINA E CHIRURGIA PER L'ANNO ACCADEMICO 2023/24" Approvato con D.R. Protocollo n. 125418 - Repertorio n. 846/2023 del 8 giugno 2023, pubblicato all'albo d'Ateneo - Protocollo n. 126266 – Rep. n. 447/2023 del 9 giugno 2023, indetto dall'Università degli Studi di Ferrara,

nella parte lesiva e/o che eventualmente possa acquisire efficacia lesiva per effetto dell'erroneo collocamento del ricorrente nella graduatoria finale di merito;

- dell'Elenco dei non idonei non valutati 4 anno", pubblicato sul sito dell'ateneo in data 7 novembre 2023, contenente l'elenco di tutti i non idonei o non valutati per l'immatricolazione ad anni successivi al primo in Medicina e Chirurgia, a.a. 2023/2024, segnatamente nella parte in cui il ricorrente si vedeva erroneamente inserito;
- della "Graduatoria definitiva idonei 4 anno Medicina e Chirurgia a.a. 2023/2024", pubblicata sul sito dell'ateneo in data 7 novembre 2023, contenente l'elenco di tutti gli idonei all'immatricolazione ad anni successivi al primo in Medicina e Chirurgia, a.a. 2023/2024, segnatamente nella parte in cui il ricorrente non veniva ammesso nell'elenco dei beneficiari del nulla osta necessario per l'iscrizione;
- del Regolamento didattico del Corso di Studi in Medicina e Chirurgia (LM-41) ANNO ACCADEMICO 2023/2024, nella parte in cui all'art. 5, rubricato "Organizzazione del corso di studi", stabilisce al punto "g) Trasferimenti, passaggi ad altro corso di laurea ed iscrizioni di studenti già laureati Le scadenze e modalità per l'immatricolazione al primo anno del corso di laurea in Medicina e Chirurgia (anche per chi proviene con trasferimento, passaggio e/o con una carriera pregressa) e per le eventuali fasi di scorrimento sono indicate nel BANDO D'AMMISSIONE, consultabile all'indirizzo: https://www.unife.it/it/iscriviti/iscriversi/immatricolarsi/corsi-di-studioanumeroprogrammato. Le ammissioni ed iscrizioni su anni successivi al primo, per chi non è iscritto al corso di laurea in Medicina e Chirurgia di questo Ateneo, (anche per chi proviene con trasferimento, passaggio e/o con una carriera pregressa), avvengono sulla base dei posti disponibili pubblicati con apposito avviso, e secondo quanto stabilito dal Bando di ammissione ad anni successivi al primo del Corso, pubblicato alla pagina web: https://www.unife.it/it/iscriviti/trasferirsi/programmato" nella parte in cui

non consentiva al ricorrente di essere ammesso all'ottenimento del nulla osta necessario per l'iscrizione a Medicina e Chirurgia;

- per quanto occorrer possa, di tutte le operazioni compiute, i verbali e le valutazioni espresse dalla Commissione con cui si è proceduto all'erronea valutazione del profilo della ricorrente e che, per l'effetto, l'abbiano collocata in una posizione a lei sfavorevole nella graduatoria finale degli ammessi al nulla osta;
- di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, preliminare, consequenziale e/o comunque connesso, ancorché incognito, D.M. del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 1082 del 07.08.2023, solo nella parte eventualmente lesiva degli interessi dell'odierna ricorrente.

NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA

dell'interesse legittimo del sig. Andrea Sorrentino di vedersi collocare nella graduatoria finale degli ammessi all'ottenimento del nulla osta per l'iscrizione ad anno successivo al primo del Corso di Laura in Medicina e Chirurgia

E LA CONSEGUENTE CONDANNA

dell'Università degli Studi di Ferrara all'iscrizione del medesimo ricorrente, anche eventualmente in sovrannumero ove occorresse, ad anno successivo al primo presso il Corso di Laurea di Medicina e Chirurgia della predetta Università e conseguente riconversione creditizia della pregressa carriera.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Università degli Studi di Ferrara e del Ministero dell'università e della ricerca;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2024 la dott.ssa Mara Bertagnolli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato:

- che la previsione di soglie di crediti minime da soddisfare per poter presentare la domanda di ammissione ad anni successivi al primo non pare, *prima facie*, contrastare con la vigente normativa, considerata anche la strumentalità di tale previsione rispetto alla possibilità di garantire una proficua frequentazione dello studente;
- che al candidato era richiesta la semplice comparazione dei programmi e/o dei settori scientifico disciplinari e la verifica del rispetto delle propedeuticità, operazione che appare, ad un primo, sommario, esame, proprio della fase cautelare, non eccessivamente onerosa per il richiedente l'iscrizione;
- che il bando prevedeva espressamente che non sarebbero state prese in considerazione domande con un numero di CFU sostenuti inferiore a quello minimo previsto per l'anno per cui si concorre: un tanto al fine di garantire uniformità di trattamento e rispetto della *par condicio* tra candidati;
- che l'anno accademico è ormai da tempo iniziato e ciò non può non avere refluenza sulla positiva frequentazione dello stesso;

Ritenuto, pertanto, che non sussistano i presupposti per la concessione della richiesta misura cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima) respinge l'istanza cautelare formulata in uno con la proposizione del ricorso. Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Carpentieri, Presidente Mara Bertagnolli, Consigliere, Estensore Paolo Amovilli, Consigliere

> L'ESTENSORE Mara Bertagnolli

IL PRESIDENTE Paolo Carpentieri

IL SEGRETARIO